



UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
UNITÀ ORGANISATIVA DI SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIEI

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ SERVIJES SOZIO-ASSISTENZIEI
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO/ PIAN DI CONC FINANZIÈL:	1.3.2.15.8 - 3.1.2.1.999
CAPITOLI/CAPITOI:	3130/06 – 2449/01
RESPONSABILE / RESPONSÀBOLA :	dott.ssa/d.ra Paola Rasom

DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.

31

- ANNO / AN 2026

assunta in data / touta ai

14 gennaio 2026 / 14 de jené del 2026

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13: Proseguo della gestione dei servizi socio-assistenziali relativi agli interventi residenziali in favore di utenti con disabilità - Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) – impegno della spesa per il pagamento delle rette mensili e determinazione della quota di compartecipazione della spesa a carico dell'utente per l'anno 2026. (Cig. B9E4C4A52B)

SE TRATA: L.P. dai 27.07.2007 n. 13: Sperlogèr la gestion di servijes sozio-assistenzieì en cont di intervenc residenzièi per utenc pedimenté - Istitut Ospedèl de Sospiro (CR) - empegn de la speisa per l paament de la quotes de vigni meis e determinazion de la quota de partezipazion a la speisa a cèria de l'utenta per l'an 2026. (Cig. B9E4C4A52B)

DETERMINAZIONE N. 31/2026

OGGETTO: L.P. 27.07.2007, n. 13 Proseguo della gestione dei servizi socio-assistenziali relativi agli interventi residenziali in favore di utenti con disabilità - Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) – impegno della spesa per il pagamento delle rette mensili e determinazione della quota di compartecipazione della spesa a carico dell'utente per l'anno 2026. (Cig. B9E4C4A52B)

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Südtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato dal Consei General con la deliberazione n. 33-2025 del 19 dicembre 2025, immediatamente esecutiva;
- il P.E.G. per il 2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 132/2025 del 23 dicembre 2025, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 3.02.2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun General de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi socio assistenziali, e richiamato il Decreto del Procurador del Comun General de Fascia nr. 4/2025 del 15/01/2025, con il quale la sottoscritta dott.ssa Paola Rasom è stata incaricata di svolgere le funzioni e le mansioni di Responsabile dei Servizi socio-assistenziali;

vista la L.P. 27.07.2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento", che prevede che il Comun General de Fascia eserciti in competenza diretta le funzioni socio-assistenziali, tra cui anche gli interventi semiresidenziali – residenziali in favore di utenti con disabilità, minori e utenti in stato di emarginazione, con l'assunzione dei relativi oneri a carico dell'ente;

richiamate e viste le deliberazioni della Giunta Provinciale:

- n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009, e poi modificate in parte con le deliberazioni n. 399 del 2/3/2012, n. 1013 del 24/05/2013, n. 1013 del 24/11/2014, n. 2094 del 20/11/2015, n. 1863 del 21 ottobre 2016 e n. 1548 del 22/07/2017, e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018, n. 1985 del 12.10.2018, nr. 1116 del 29.07.2019 e nr. 911 del 28.05.2021 e s.m., che approvano le Determinazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali che disciplinano le modalità per l'accesso ai servizi, lo svolgimento dei medesimi e i criteri di compartecipazione degli utenti alla spesa;
- n. 173 del 7/02/2020: avente ad oggetto "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.", e successivamente aggiornato con le Deliberazioni nr. 604 del 6/04/2023 e nr. 2187 del 23/12/2024;
- n. 548 del 17/04/20250: avente per oggetto l'approvazione delle nuove Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali In provincia di Trento";
- n. 439 del 28/03/2025, avente ad oggetto: "Approvazione delle Direttive 2025 riferite ai Servizi socio-sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze, ai sensi della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - Tutela della salute in provincia di Trento;

richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31/07/2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori, che regola le modalità di intervento economico a

favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate con sede sia nella Provincia autonoma di Trento che fuori dalla stessa;

vista la domanda presentata in data 16/12/2025 (prot. n. 5997 – 22/8/4) dalla rappresentante dell'utente individuata con la pratica HR 3-2010, per ottenere un intervento di natura economica a sostegno del suo inserimento in struttura residenziale, e precisato che l'utente in questione è inserita già da diversi anni presso l'Istituto Ospedaliero di Sospiro - (CR);

richiamata la convenzione rinnovata e sottoscritta in data 22/12/2022 col Comune di Campitello di Fassa, domicilio di soccorso dell'utente, per delegare al Comun General de Fascia la competenza a recuperare gli oneri per l'assistenza di soggetti adulti disabili ricoverati in strutture specializzate, nella misura del 20% della retta intera;

precisato che la retta di presenza giornaliera applicata dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) è di € 100,00 (prot. 6103 – 22/8/4 del 19/12/2025), e ravvisata quindi la necessità di impegnare sul Capitolo 3130/06/S (cod. p.c.f. 1.03.02.15.008) la somma totale di € 36.500,00 per l'assunzione di tale spesa;

vista la comunicazione/nota dell'UMSE disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia – prot. PAT/949346 – I083/2023/22.13.9-202310 del 20/12/2023 - ns. prot. 6269 – 22/8/4, con la quale viene aggiornata la quota mensile di reddito garantita ai soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra-provinciali per il triennio 2024-2026 nella misura pari ad € 213,00;

visti i conteggi e la pratica istruttoria per determinare la quota di contribuzione alla spesa da parte dell'utente, che tuttavia non può superare il 20% della retta effettiva pagata da questo Comun General de Fascia, e ritenuto perciò di accertare sul Capitolo 2449/01 (cod. p.c.f. 3.01.02.01.999) soltanto la somma di € 7.324,00 quale quota massima di contribuzione annuale (comprensiva dell'imposta di bollo);

ritenuto quindi di esentare per l'anno corrente il Comune di Campitello di Fassa dalla compartecipazione alla spesa per l'inserimento residenziale dell'utente suddetta, in quanto essa pagherà la contribuzione massima del 20% della retta intera;

precisato, infine, che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati nelle pratiche istruttorie custodite dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dal "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" adottato dall'ex Giunta Comprensoriale con le deliberazioni n. 78 del 21.12.2005 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 3 del 24.01.2006) e nr. 14 del 28.02.2007 (ratificata dall'Assemblea con la deliberazione n. 9 del 11.07.2007), e dal Regolamento europeo 679/2016 ex art.li 13 e 14;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

precisato inoltre che:

- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 17/2016 del 15.2.2016, successivamente aggiornato con la deliberazione del Consei de Procura nr. 1/2023 del 12/01/2023;

- per il proseguo del suddetto intervento viene acquisto il Cig nr. **B9E4C4A52B**, ai sensi delle Deliberazioni Anac nr. 582 del 13/12/2023 e nr. 585 del 19/12/2023 indicanti per le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici l'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA:

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del proseguo dell'affidamento della gestione di interventi residenziali in favore di utenti con disabilità alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) per il corrente anno, ai sensi della L.P. 13/2007;
2. di prendere atto del rinnovo dell'inserimento nell'Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) dell'utente titolare della pratica HR 3 -2010 anche per il 2026, precisando che i dati personali e sensibili che identificano i soggetti coinvolti sono conservati dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali, e non vengono qui riportati in ossequio agli obblighi di tutela della riservatezza citati in premessa;
3. di accogliere - in base alle norme e agli atti citati in premessa - la domanda presentata in data 16/12/2025 (prot. n. 5997 – 22/8/4) dal rappresentante dell'utente suddetta;
4. di impegnare, ai fini di garantire la continuità del servizio, sul Capitolo 3130/06/S (cod. p.c.f. 1.03.02.15.008) la spesa di totali € 36.500,00 per sostenere gli oneri per l'inserimento dell'utente presso l'Istituto Ospedaliero di Sospiro, ai sensi della L.P. 27 luglio 2007, n. 13;

5. di prevedere in € 7.324,00 la contribuzione delle spese di ricovero a carico dell'utente, precisando che la stessa trova disponibilità nell'accertamento nr. 8/2026 di € 68.000,00 già assunto sul Capitolo 2449/1/E (cod. p.c.f. 3.01.02.01.999) con la Determinazione nr. 21 dell'8/01/2026 e di esentare per il corrente anno il Comune di Campitello di Fassa, domicilio di soccorso dell'utente, dalla compartecipazione alla spesa, per le motivazioni esposte in premessa;
6. di dare atto che per l'intervento suddetto è stato acquisito il Cig. nr. **B9E4C4A52B**, ai sensi delle Deliberazioni Anac nr. 582 del 13/12/2023 e nr. 585 del 19/12/2023 indicanti per le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici l'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di precisare che la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato con la deliberazione del Consei de Procura n. 17/2016 del 15.2.2016, successivamente aggiornato con la deliberazione del Consei de Procura nr. 1/2023 del 12/01/2023;
8. di dare atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;
9. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)";
10. di comunicare alla rappresentante dell'utente interessata quanto così determinato, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m.;
11. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa e l'accertamento dell'entrata con essa disposti ed esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art.187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma, del Regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 si dà evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
firmato digitalmente dott.ssa Paola Rasom